



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3

ORDINANZA SINDACALE N. 8

DEL 16/02/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI BOMBOLETTE SCHIUMOGENE NELLE GIORNATE DEL CARNEVALE TEMPIESE PERIODO DAL 16 AL 21 FEBBRAIO 2023

IL SINDACO

Premesso che nel periodo dal 16 al 21 Febbraio 2023, si svolgeranno gli eventi legati al Carnevale Tempiese.

Considerato che durante le sfilate dei carri allegorici e degli altri eventi carnevaleschi, si registra un notevole afflusso di persone, sia residenti sia provenienti da diversi centri dell'isola.

Rilevato che nel centro storico operano numerosi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, nonché di vendita per asporto e che, durante i festeggiamenti del Carnevale, in località La Pischinaccia è attiva una tensostruttura, all'interno della quale, oltre alle attività di intrattenimento, sarà possibile effettuare la somministrazione di cibi e bevande.

Valutato che nel clima di euforia collettiva, l'utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire il degrado e l'incuria dei luoghi.

Rilevato altresì, che nelle passate edizioni del Carnevale si è diffusa la vendita, sia su sede fissa sia in forma itinerante su area pubblica, di bombolette spray, il cui utilizzo improprio ha provocato un gran numero di infortuni agli occhi (irritazione, rossore, ecc..).

Considerato che, per le stesse cause, si sono verificati episodi di minacce e, in taluni casi, veri e propri litigi e pesanti diverbi che grazie all'intervento puntuale delle forze dell'ordine, non sono sfociate in violenza fisica.

Ritenuto, per le stesse ragioni sopra dichiarate, di dover prevedere il divieto di detenere e utilizzare le bombolette spray anche per i partecipanti ai corsi mascherati, sia in forma organizzata che estemporanea.

Ritenuto, altresì, di dover procedere per ragioni di sicurezza all'adozione di un provvedimento che preveda inoltre: il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in tutto il territorio cittadino, quali bottiglie in vetro e lattine e quello di vendita di bombolette spray contenenti agenti schiumosi.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico.

Considerato, che al fine del decoro urbano, è essenziale che ciascun esercente curi l'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti conseguenti dal consumo degli alimenti e bevande provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e mancato rispetto del decoro urbano.

Evidenziato a tal fine che, l'utilizzo di bicchieri biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale.

Vista la circolare della Prefettura di Sassari prot. n. 0070195 del 03.08.2017 avente oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999".

Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Vista la Legge 24/11/1981 n° 689.

Preso atto che la fattispecie rientra tra quelle previste dall'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 "*Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*".

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. **Nel nel periodo dal 16 al 21 Febbraio 2023, dalle ore 10,00 alle ore 06.00**, è fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare, bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili ai sensi della normativa comunitaria UNI EN 13432.
2. Nelle stesse circostanze è vietata la vendita, sia su sede fissa che su area pubblica, di bombolette spray contenenti sostanze schiumose o altri prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose.
3. E' fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro, lattine e bombolette spray nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo.
4. Tutti gli esercenti sono obbligati, alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande durante e dopo i festeggiamenti carnevaleschi e provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano.
5. i divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia nel territorio del centro abitato di Tempio Pausania;
6. la violazione di cui al punto 1) è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;
7. per la violazione di cui ai punti 2 e 3), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria nella misura pari ad un minimo di € 25,00 – fino ad un massimo di € 500,00. E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, € 50,00;

DISPONE

- **Che** la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- **Che** la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari in adesione ai principi della Legge n° 48/2017, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- **Che** sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Copia della presente Ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 16/02/2023

Il Sindaco

Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005